

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Danni da fatto illecito a soggetti giuridici diversi, promozione autonoma dell'azione in distinti processi: è abuso del processo?

Nell'ipotesi che soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall'ordinamento alle parti, quale mera possibilità di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte ([art. 103 c.p.c.](#)), non può essere interpretato come obbligo di agire contestualmente in un unico processo, alla luce dell'art. 111 Cost., che imporrebbe tale interpretazione per perseguire la ragionevole durata del processo secondo una logica di economia processuale che favorisca l'uso più razionale ed economico possibile delle risorse giudiziarie - atteso che il mancato esercizio di tale facoltà e, quindi, la scelta della via ordinaria di promozione autonoma dell'azione in distinti processi, non integra abuso del processo, attraverso l'utilizzo degli strumenti processuali al di là e oltre i limiti della sua funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l'ordinamento li appresta, ma il legittimo esercizio di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.9.2016, n. 18782

...omissis...

1. Il Tribunale, con la sentenza gravata, dopo aver sollecitato il contraddittorio sulla questione, rilevata d'ufficio, dell'abuso del processo da parte del danneggiato mediante la proposizione di due distinte azioni giudiziarie in ordine allo stesso fatto illecito, ha ritenuto: - che la duplicazione delle domande non poteva ritenersi imposta dalla diversità del rito (del lavoro), all'epoca previsto dalla L. n. 102 del 2006, art. 3, per i danni da lesioni personali (e da morte), indipendentemente dal riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21418 del 2008) della non applicabilità della disposizione ai processi dinanzi al Giudice di pace, stante la previsione dell'art. 40 c.p.c., comma 3; - che era rinvenibile l'abuso del processo; - che il Giudice di pace, per effetto dell'abuso, avrebbe dovuto dichiarare improponibile la domanda proposta per il danni alla autovettura; - che, in mancanza di appello incidentale, la sentenza del Giudice di pace era oramai passata in giudicato, per via degli effetti devolutivi dell'appello e del divieto di reformatio in peius; - che la sanzione per il riconosciuto abuso era costituita dal rigetto dell'impugnazione, con la quale si chiedeva l'ampliamento del risarcimento, non esaminabile proprio per via dell'abuso (sentenza del 2 maggio 2013).

1.1. In particolare, per ritenere sussistente l'abuso del processo nonostante il profilo della diversità di creditori sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha argomentato: che il soggetto che aveva subito lesioni personali (T.) era anche il soggetto fisico il quale, come amministratore/legale rappresentante della sas, era tenuto a scegliere se agire contestualmente o separatamente nei confronti dello stesso danneggiante per le lesioni personali e per i danni all'autovettura di proprietà della società; che la scelta di due distinte azioni aveva prodotto gli stessi effetti che la giurisprudenza sull'abuso del processo mira ad evitare: a) la duplicazione di un giudizio che avrebbe potuto essere unico; b) l'aggravamento della posizione debitoria sotto il profilo della lievitazione delle spese processuali; c) la possibile diversità delle decisioni in ordine allo stesso evento lesivo; che la diversa soggettività giuridica tra danneggiato e proprietario dell'autovettura restava tale solo sul piano formale, mentre, sul piano sostanziale, ogni credito della società si riverberava in un incremento patrimoniale dei soci, con affievolimento della diversità soggettiva; che la non perfetta identità delle parti nei due giudizi, perdeva forza a fronte del principio, posto alla base dell'abuso del processo, di economia processuale costituzionalizzato dall'art. 111 Cost., in virtù del quale l'interpretazione delle norme processuali deve orientarsi verso opzioni che favoriscano l'uso più razionale ed economico delle risorse giudiziarie.

1.2. I primi quattro motivi censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'abuso del processo. Gli altri due concernono il merito dell'appello all'epoca proposto.

2. I primi quattro motivi di censura sono sostanzialmente basati sulla erroneità della estensione dell'abuso del processo all'ipotesi di diversità soggettiva dei creditori, che, con distinte azioni, convengono il preteso responsabile (e la relativa Assicurazione) per i diversi danni che hanno avuto origine nel medesimo sinistro stradale; sulla erroneità della estensione effettuata attribuendo rilevanza alla categoria di "identità soggettiva sostanziale" e, comunque, alle ragioni pubblicistiche di economia processuale per perseguire la ragionevole durata del processo attraverso l'interpretazione delle norme processuali.

Le censure sono fondate.

2.1. Nessun pregio ha la rinvenuta esistenza di una identità soggettiva sostanziale tra il creditore del risarcimento dei danni derivanti da lesioni personali e il creditore (rappresentante legale quale socio accomandatario) del risarcimento dei danni riportati dalla autovettura di proprietà della società.

Lo stesso giudice del merito riconosce la "non perfetta identità delle parti dei due giudizi", dal punto di vista della soggettività giuridica, e cerca di costruire una identità soggettiva sostanziale sull'incremento patrimoniale dei soci che conseguirebbe all'esistenza di un credito della società. Tanto, in contrasto con la disciplina legale, che prevede la responsabilità personale e illimitata dei soci accomandatari, unitamente all'autonomia patrimoniale della società e subordina la responsabilità patrimoniale degli accomandatari all'inutile escussione del patrimonio sociale (artt. 2315, 2313 e 2304 c.c.).

Esclusa l'identità della soggettività giuridica e ritenuta, quindi, l'esistenza di due distinti soggetti creditori, la sostanziale identità soggettiva nella persona del T. non è altro che la casuale coincidenza nella stessa persona di due distinti soggetti giuridici, la quale, consistendo in un accidente meramente fattuale attinente al soggetto persona fisica e non alla soggettività giuridica, non assume alcun rilievo rispetto alla questione affrontata dal giudice del merito ed ora all'attenzione della Corte.

2.2. Ne consegue che la questione sottoposta all'attenzione della Corte è "se, nell'ipotesi che soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall'ordinamento alle parti, quale mera possibilità di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte (art. 103 c.p.c.), debba interpretarsi come obbligo di agire contestualmente in un unico processo, alla luce dell'art. 111 Cost., che imporrebbe una interpretazione volta a perseguire la ragionevole durata del processo secondo una logica di economia processuale che favorisca l'uso più razionale ed economico possibile delle risorse giudiziarie, dovendosi ritenere che il mancato esercizio di tale possibilità e, quindi, la scelta della via ordinaria di promozione autonoma dell'azione in distinti processi, integri abuso del processo attraverso l'utilizzo degli strumenti processuali al di là e oltre i limiti della sua funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l'ordinamento li appresta".

2.3. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa.

In tale direzione conduce l'elaborazione giurisprudenziale della categoria dell'abuso del processo fatta dalla Corte di legittimità, a partire dal 2007 e sino agli approdi recenti, che ha rinvenuto l'abuso del processo solo nell'utilizzo degli strumenti processuali al di là e oltre i limiti della loro funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l'ordinamento li appresta e quindi nell'utilizzo di mezzi processuali non vietati.

Mentre, nella specie, sarebbe qualificato come abuso non l'utilizzo di uno strumento processuale oltre i limiti idonei a consentire il soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato per il quale è attribuito, ma il mancato esercizio di una facoltà aggiuntiva attribuita dall'ordinamento. All'evidenza, l'abuso del diritto non è neanche logicamente predicabile in presenza del mancato esercizio di una facoltà costruita come una opzione ulteriore rispetto allo strumento ordinario.

2.3.1. Ed, invero, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite del 2007 (n. 23726), il principio costituzionale del giusto processo ha trovato numerose applicazioni nel riconoscimento di un abuso degli strumenti processuali, che l'ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

La sopravvenienza nell'ordinamento dell'art. 111 Cost., che nell'interpretazione delle norme processuali impone, insieme, la ragionevolezza della durata del processo e la giustizia del processo, quale risposta alla domanda della parte, comporta, secondo l'elaborazione della Corte, che "giusto" non può essere un processo frutto di abuso per l'esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che individua la ragione dell'attribuzione dei poteri processuali e, quindi, i limiti dell'attribuzione della potestas al titolare. Proprio la sopravvenienza di una norma costituzionale finalistica, sia rispetto alla durata del processo sia rispetto al perseguimento del bene della vita cui il processo è preposto, ha reso non più

consentiti quei comportamenti che, eccedenti rispetto alla tutela accordata al diritto sostanziale perseguito, incidono sulla possibilità del contenimento della durata del processo in termini ragionevoli, per l'evidente antinomia tra la moltiplicazione dei processi e la durata degli stessi.

In definitiva, il principio del giusto processo, espresso dall'art. 111 Cost., comma 1, non consente più di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia. Impedisce, perciò, di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l'uso strumentale del processo (Cass. n. 28286 del 2011). Con la conseguenza, che le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, da ultimo, Sez. Un. n. 12310 del 2015).

2.3.1.1. Limitando l'analisi agli approdi giurisprudenziali più significativi, si è rinvenuto abuso degli strumenti processuali: - nella parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria di una determinata somma di denaro, dovuta allo stesso soggetto in forza di un unico rapporto obbligatorio (Sez. Un. n. 23726 del 2007); - nel frazionamento della tutela giurisdizionale da parte dell'unico danneggiato, mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale di danno derivante da un unico fatto illecito (Cass. n. 28286 del 2011); - nel frazionamento della tutela giurisdizionale in tema di licenziamento, mediante la proposizione di due distinti giudizi lamentando, in uno, solo vizi formali e, nell'altro, vizi di merito, con conseguente disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto (Cass. n. 4867 del 2016); - nel mancato uso della normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 c.c.), così ponendo in essere, mediante l'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore (Cass. n. 6533 del 2016).

Nè a diverse conclusioni può portare la decisione (Cass. n. 10634 del 2010), nella quale si è affermato il principio, secondo cui "In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, proponano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine. Infatti, nella specie in essa rilevante, il separato esercizio dell'azione da parte di soggetti distinti è riconosciuto come non illegittimo e l'abuso è ravvisato - in stretto collegamento con il pregresso esercizio unitario delle azioni nel processo presupposto, non sulla base dell'art. 111 Cost., ma, in ragione della peculiarità dell'azione per equa riparazione - nella violazione del dovere di solidarietà rispetto allo Stato debitore; inoltre, la sanzione non è processuale, ma unicamente incidente sulle spese del giudizio.

2.3.2. La giurisprudenza esaminata conforta in ordine alla non configurabilità dell'abuso processuale per il mancato esercizio di una facoltà, quella delle parti di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande

proposte (art. 103 c.p.c.), che l'ordinamento riconosce accanto alla tutela ordinaria e come ipotesi facoltativa rispetto al sistema processuale costruito con epicentro nell'azione individuale. Tanto, che lo stesso legislatore si preoccupa di regolamentare la separazione di processi iniziati unitariamente per volontà delle parti (art. 103 c.p.c., comma 2).

D'altra parte, se si ritenesse abusivo il mancato esercizio di tale facoltà, l'effetto sarebbe quello di una interpretazione abrogativa che, per il suo carattere di sistema, avrebbe diretta incidenza nelle scelte che sono ordinariamente rimesse all'esercizio della funzione legislativa.

2.3.3. Queste conclusioni non tolgono pregio alle osservazioni del giudice del merito, secondo il quale, nel caso di specie, il ricorso a due distinte azioni determina gli stessi effetti che la giurisprudenza sull'abuso del processo mira ad evitare: a) la duplicazione di giudizio che avrebbe potuto essere unico; b) l'aggravamento della posizione debitoria sotto il profilo della lievitazione delle spese processuali; c) la possibile diversità delle decisioni in ordine allo stesso evento lesivo. Proprio questi effetti potrebbero suggerire al legislatore di riconsiderare le scelte di fondo effettuate con il codice di procedura in tempi lontani, a Costituzione assente. Allora, si potrebbe prevedere che in ipotesi, come nella specie, di danni derivanti da un unico fatto illecito nei confronti di soggetti distinti, e, in astratto in tutte le ipotesi di cui all'art. 103 c.p.c., l'esercizio congiunto dell'azione sia obbligatorio, proprio alla luce dei principi del giusto processo invariati nell'art. 111 Cost., come interpretati dalla costante giurisprudenza di legittimità.

2.3.4. In conclusione, le censure sono accolte in applicazione del seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi che soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall'ordinamento alle parti, quale mera possibilità di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte (art. 103 c.p.c.), non può essere interpretato come obbligo di agire contestualmente in un unico processo, alla luce dell'art. 111 Cost., che imporrebbe tale interpretazione per perseguire la ragionevole durata del processo secondo una logica di economia processuale che favorisca l'uso più razionale ed economico possibile delle risorse giudiziarie - atteso che il mancato esercizio di tale facoltà e, quindi, la scelta della via ordinaria di promozione autonoma dell'azione in distinti processi, non integra abuso del processo, attraverso l'utilizzo degli strumenti processuali al di là e oltre i limiti della sua funzionalizzazione alle esigenze di tutela per cui l'ordinamento li appresta, ma il legittimo esercizio di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento".

3. L'accoglimento dei primi quattro motivi, comporta l'assorbimento dei restanti due motivi, attinenti al merito dell'appello all'epoca proposto. Per effetto dell'accoglimento suddetto, la sentenza impugnata è annullata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa persona, che deciderà l'appello proposto e liquiderà le spese processuali anche del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte di cassazione accoglie i primi quattro motivi del ricorso; dichiara assorbiti i restanti due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Foggia, in diversa persona.